STUDIO LEGALE
AVV. FRANCO MARIO FRAU
Via Cavour 57 - 07100 SASSARI
Tel e fax 079236247
e-mail avv.francomariofrau@libero.it
Casella PEC fmf@pec.slragnedda.it

FRAU
FRANCO
MARIO
14.06.2023
09:22:30
GMT+00:00

STUDIO LEGALE
AVV. ANDREA SATTA
Viale Umberto 59 - 07100 SASSARI
Tel 079232388 – fax 0792010964
e-mail avv.andreasatta@libero.it
Casella PEC andrea.satta@pec.it

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA –

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE E CONTESTUALE ISTANZA DI DECRETAZIONE CAUTELARE PRESIDENZIALE *INAUDITA ALTERA PARTE*.

Nell'interesse di

[redacted], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Satta (C.F. STTNDR85D29I452H) e dall'Avv. Franco Mario Frau (C.F. FRAFNC75M23I452E), per procura alle liti rilasciata in data del 18.04.2023 e allegata al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del Secondo in Sassari, Via Cavour n. 57 (ogni comunicazione e/o notifica proveniente dalla Segreteria dell'Ecc.mo Tribunale potrà essere trasmessa al numero di fax 079/236247 o via PEC all'indirizzo fmf@pec.slragnedda.it - andrea.satta@pec.it).

-RICORRENTE-

CONTRO

MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro *pro-tempore***,** c.f. 80234710582**,** Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12.

-RESISTENTE -

****

per l'annullamento , previa adozione delle misure cautelari più idonee:

- del provvedimento prot. 412131/2-11 del 08.03.2023, notificato in pari data, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici dei partecipanti al concorso per il reclutamento di n. 4189 allievi Carabinieri effettivi, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" in

quanto sarebbe affetto da [redacted], condizione asseritamente contemplata quale causa di inidoneità al concorso ai sensi dell'art. 582 del DPR n. 90/2010 e dal D.M. 4 giugno 2014;

- della graduatoria definitiva *"Graduatoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso in intestazione (Idonei Vincitori)"* pubblicata in data del 14.04.2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, relativamente al concorso per il reclutamento di n. 4189 allievi Carabinieri effettivi; anche nella parte in cui non menziona tra i vincitori, perché dichiarato inidoneo, [redacted];

- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 99/9-2-2022 CC, del 12.04.2023, pubblicato in data del 14.04.2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, di approvazione finale delle graduatorie per l'accesso all'Arma dei Carabinieri e di dichiarazione dei vincitori del concorso;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

***

FATTO

a) in data del 15 luglio 2022, veniva pubblicato sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (**doc. 1**);

b) a detto bando, con riferimento ai posti riservati ai cittadini italiani civili che non avevano superato il ventiseiesimo anno di età, partecipava con regolare e tempestiva domanda il [redacted], *ut supra* (**doc. 2**);

c) il ricorrente, dopo aver superato le prove scritte di selezione (**doc. 3**), nonché le prove di efficienza fisica (**doc. 4**), veniva ritenuto non idoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici;

d) in particolare, con provvedimento prot. 412131/2-11 del 08.03.2023 (**doc. 5**), notificato in pari data, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici dei partecipanti al concorso per il reclutamento di n. 4189 allievi Carabinieri effettivi), [redacted] veniva è dichiarato "INIDONEO" in quanto sarebbe ritenuto affetto da [redacted], condizione asseritamente contemplata quale causa di inidoneità al concorso ai sensi dell'art. 582 del DPR n. 90/2010 e dal D.M. 4 giugno 2014;

e) tale decisione si sarebbe basata esclusivamente ed in via sommaria - senza che venissero eseguiti gli opportuni approfondimenti medici e/o documentali - sulla documentazione e sulle analisi cliniche fornite da parte ricorrente in sede di concorso, con particolare

riferimento: a) al certificato medico del 08.03.2023 della dott.ssa Carla Bagella, presso la struttura sanitaria pubblica "Cliniche di San Pietro – S.C. di Medicina Nucleare – AOU di Sassari" (**doc. 6**); b) alle analisi ematologiche della ASL di Sassari del 20.02.2023 (**doc. 7**);

f) per ciò che rileva ai fini del presente ricorso, con il certificato medico della Dott.ssa Bagella (**doc. 6**), veniva segnalata la presenza di una [redacted] (che, quindi, non presenta sintomi specifici) per la quale, pertanto, il medico curante non riteneva necessario instaurare alcuna [redacted] e comunque, più in generale, alcun trattamento farmacologico;

g) dagli esami ematochimici del ricorrente (**doc. 7**), con riferimento alla situazione clinica di cui sopra, i parametri [redacted] risultavano perfettamente nella norma e non evidenziavano alcuna anomalia o patologia in corso;

h) pur a fronte del quadro clinico emergente dalla documentazione medica di cui sopra, nonostante la scarsa incidenza dello stesso, il candidato veniva ritenuto inidoneo;

i) a nulla valevano le richieste verbali di chiarimenti al riguardo;

j) nelle more, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri in data del 14.04.2023, veniva approvata la graduatoria definitiva *"Graduatoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso in intestazione (Idonei Vincitori)"* (***doc. 8***), con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 99/9-2-2022 CC, del 12.04.2023, pubblicato in pari data (**doc. 9**);

k) peraltro, con avviso pubblicato il 19.04.2023, venivano rese note le date di inizio dei corsi di formazione, *rectius* le date della "operazioni di incorporamento", programmate dal 2 al 6 maggio 2023;

l) gli atti impugnati sono gravemente illegittimi e pregiudizievoli dei diritti e degli interessi del ricorrente che, pertanto, ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90/2010, COMMA 1 LETT. B, C. 3 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL CAPO DI CUI ALLA LETT. B - 3 DELLA DIRETTIVA TECNICA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 4.06.2014 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 - ELENCO B DI CUI ALLA ALL'ANZIDETTA DIRETTIVA TECNICA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 4.06.2014 – FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 4.189 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE.

L'art. 10 del Bando di Concorso in esame stabilisce che "*l'**idoneità psicofisica** dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e **582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** e con le **modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014**, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri*" (**doc. 1**).

L'**art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 (doc. 10),** intitolato "*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*", comma 1, Lett. B- 3, a sua volta, stabilisce che: "***Sono causa di non idoneità al servizio militare** le seguenti imperfezioni e infermità*" …. [redacted]

Il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014 (**doc. 11**), dal suo canto, ha **approvato** la **direttiva tecnica (doc. 12) per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare** e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, che allegate al decreto ne formano parte integrante, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.

La direttiva, in particolare, **fornisce indicazioni relative a ogni singola lettera in cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 582**, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza, tra cui: [redacted]

Rientrano in questa fattispecie: - [redacted]

Nel caso in esame, seppur sia stata evidenziata in capo al ricorrente la presenza di una [redacted], la stessa per sua **scarsa o lieve incidenza non costituisce causa di inidoneità al servizio di cui al Concorso**.

Invero, dalla **relazione del medico curante** (**doc. 6**) la condizione del [redacted] viene definita come di [redacted], solo questi ultimi sono risolti patologici della malattia).

[redacted]

Lo specialista definisce la stessa, peraltro, come *"**asintomatica**"* e che, quindi, **non presenta sintomi specifici** e, peraltro, **non necessita la somministrazione di una terapia farmacologica antagonistica**.

Ciò risulta confermato e confortato dagli **esami ematochimici** del ricorrente (**doc. 7**) nei quali, con riferimento alla situazione clinica di cui sopra, i parametri [redacted]**, risultano perfettamente nella norma e non evidenziavano alcuna anomalia o patologia in corso**.

[redacted]

In conclusione**, il ricorrente non è affetto da una** [redacted] tale da costituire **causa di inidoneità al concorso** dagli artt. 582 del D.P.R. 90/2010 e delle Direttive Tecniche di cui al D.M. 4 giugno 2014.

La **condizione medica** che emerge dalla relazione in atti, infatti, **non incide sullo svolgimento del servizio di cui al Concorso in esame**.

A sostegno di tale argomentazione e della corretta interpretazione letterale e logica delle norme sopra citate, si richiamano le "***AVVERTENZE***" (doc. 13) di cui alla direttiva tecnica in esame nelle quali si fa riferimento ai **profili sanitari inquadrabili nella fascia B**, con particolare indicazione alle **alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza**, sotto il profilo medico-legale, **possono consentire di assolvere il servizio militare** tra cui appunto quelle di cui [redacted] Trattasi, appunto, del caso di specie.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i provvedimenti impugnati appaiono chiaramente illegittimi perché adottati in violazione o in erronea applicazione dei riferimenti normativi applicabili a caso di specie ed in particolare degli artt. 582 del d.p.r. n. 90/2010, comma 1, lett. b, c. 3, del capo di cui alla lett. b 3 della Direttiva Tecnica di cui al decreto ministeriale del 4.06.2014, nonché dell'allegato 2-elenco b delle norme tecniche approvato con il decreto ministeriale del 4.06.2014.

La Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in sostanza, ha erroneamente escluso il candidato senza tenere conto del contenuto specifico dei riferimenti normativi sopra richiamati, della *ratio* ad essi sottesa, della reale condizione clinica del [redacted] così come emergente dalla documentazione medica fornita dal candidato in sede concorsuale.

II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA' DELLA STESSA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Sotto altro profilo, i provvedimenti impugnati appaiono viziati per **eccesso di potere**.

Dalla documentazione medica fornita in sede concorsuale dal ricorrente, acquisita agli atti, non emerge alcuna patologia rilevante ai fini della dichiarazione di inidoneità del candidato.

La Commissione medica si è limitata ad escludere il ricorrente, senza nessun approfondimento scientifico o accertamento clinico ulteriore, per il solo fatto che nel referto del Medico della AOU si faccia riferimento a una [redacted]

Detta relazione medica, tuttavia, dice ben altro ed, in particolare, che [redacted] è perfettamente nella norma e che, pertanto, non è necessario approntare alcun intervento farmacologico correttivo.

Le stesse analisi ematologiche della ASL di Sassari confermano il perfetto stato di salute del [redacted], in generale, e con specifico riferimento ai parametri ormonali.

[redacted]

risultano perfettamente nella norma e non evidenziavano alcuna anomalia o patologia in corso!

La semplice visione dei dati clinici di cui sopra (forniti in sede concorsuale dall'odierno ricorrente), o anche un approfondimento in sede concorsuale, avrebbe consentito alla Commissione Medica di pervenire a ben altra decisione.

Da quanto sopra, emerge l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di istruttoria (potendo la Commissione Medica esperire ulteriori accertamenti), per difetto di motivazione o contraddittorietà della stessa e per travisamento nei presupposti di fatto (essendo agli atti un quadro clinico ben diverso da quello succintamente motivato nel provvedimento di esclusione).

Per i medesimi motivi di cui ai punti I° e II° di cui all'espositiva in diritto si impugna anche, perché affetti da illegittimità, la graduatoria definitiva *"Graduatoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso in intestazione (Idonei Vincitori)"* pubblicata in data del 14.04.2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, relativamente al concorso per il reclutamento di n. 4189 allievi Carabinieri effettivi, anche nella parte in cui non menziona tra i vincitori, perché dichiarato inidoneo, il sig. Mattia Pileri; nonché il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 99/9-2-2022 CC, del 12.04.2023, pubblicata in data del 14.04.2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, di approvazione finale delle graduatorie per l'accesso all'Arma dei Carabinieri e di dichiarazione dei vincitori del concorso.

Per tali motivi, tali provvedimenti appaiono, inoltre, illegittimi per irrazionalità ed illogicità dell'azione amministrativa della Commissione Concorsuale.

ISTANZA CAUTELARE E CONTESTUALE ISTANZA DI DECRETAZIONE CAUTELARE PRESIDENZIALE *INAUDITA ALTERA PARTE*.

Quanto alla sussistenza del *fumus*, si rimanda all'esposizione che precede.

E' particolarmente evidente e grave il *periculum,* tanto da costituire presupposto non solo per l'adozione di una misura cautelare ordinaria, ma anche di un **decreto presidenziale inaudita *altera parte*** atteso che in **data del 19.04.2023** è stata disposta la **chiamata dei candidati ritenuti idonei per il ciclo formativo** (**doc. 15**); questa **inizierà il 2 maggio 2023!!**

Conseguentemente, se non intervenisse una misura cautelare idonea e tempestiva anche *inaudita altera parte*, verrebbe precluso all'odierno istante di poter terminare la prova concorsuale e, in caso di esito positivo, di poter accedere alla formazione prodromica alla posizione lavorativa aspirata.

L'eventuale decorso del tempo nelle more del giudizio di merito, invero, precluderebbe al [redacted] di essere reintegrato al concorso e di proseguire lo svolgimento dell'unico accertamento residuo (colloquio psicoattitudinale), con la conseguente perdita di tutti i diritti e facoltà connessi, e con l'evidente compromissione dell'interesse sotteso alla posizione lavorativa a cui aspira, nonchè alle chance che ne deriverebbero anche da eventuali successivi concorsi banditi in favore dei coloro che già appartengono alle Forze Armate.

Le richiamate ed evidenti conseguenze pregiudizievoli possono, pertanto, essere scongiurate con l'accoglimento della presente istanza cautelare, attraverso la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e delle loro conseguenze, con riferimento alla posizione del ricorrente, ammettendo, per l'effetto, lo stesso con riserva alla prosecuzione del concorso (*rectius* allo svolgimento dell'ultima prova, il colloquio psicoattitudinale).

Sotto il profilo della comparazione del danno, va inoltre evidenziato che non vi è alcun danno per l'interesse pubblico, tantomeno concreto ed attuale.

L'auspicata sospensione, in sostanza, non creerebbe alcun pregiudizio.

P.Q.M.

Il Sig. [redacted], *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo T.A.R. adito Voglia, per le difese e le ragioni di cui all'espositiva:

- in via cautelare:

- adottare idoneo provvedimento presidenziale cautelare *inaudita altera parte*, compreso quello di sospensione degli effetti degli atti impugnati;

- in sede collegiale, previa audizione dei sottoscritti difensori, adottare la misura più idonea nel caso di specie, ivi compresa la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;

- per l'effetto disporre la prosecuzione delle prove al Concorso e dello svolgimento degli accertamenti residui; in ogni caso, adottando e disponendo idonea e congrua misura finalizzata a sollecitare la prosecuzione delle prove concorsuali dell'odierno ricorrente;

- **in via istruttoria**, ove occorra, disporre una consulenza tecnica d'ufficio o una verificazione al

fine di accertare l'effettiva insussistenza della condizione di inidoneità del ricorrente;

- nel merito:

- dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare gli atti impugnati, ed ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ai fini istruttori si producono i documenti citati in narrativa, come da separato elenco.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato ed il contributo è pari ad euro 325,00.

Con ogni più ampia riserva.

Con osservanza

Sassari-Roma, 20 aprile 2023

Avv. Andrea Satta Avv. Franco Mario Frau